



# Regolamento di funzionamento del Comitato etico per la ricerca

---

Preambolo – Linguaggio e genere .....	1
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento .....	1
Articolo 2 – Finalità .....	1
Articolo 3 – Funzioni .....	1
Articolo 4 – Composizione e durata in carica .....	2
Articolo 5 – Conflitto di interessi .....	2
Articolo 6 – Presidenza .....	3
Articolo 7 – Segreteria .....	3
Articolo 8 – Richiesta di parere .....	3
Articolo 9 – Convocazione delle sedute .....	4
Articolo 10 – Modalità di deliberazione .....	4
Articolo 11 – Modifica, annullamento o sospensione del parere .....	4
Articolo 12 – Disposizioni finali .....	5

## **Preambolo – Linguaggio e genere**

Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nello Statuto e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, le funzioni, le competenze, la composizione e il funzionamento del Comitato etico per la ricerca (di seguito “Comitato”).

## **Articolo 2 – Finalità**

1. Il Comitato etico per la ricerca è un organismo indipendente, istituito presso l’Università degli Studi di Ferrara (Unife) con deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 ottobre 2025.

2. Il Comitato esprime pareri in merito a progetti di ricerca non medica né farmacologica, che implicano la partecipazione di persone e che non rientrano negli ambiti di competenza di altri comitati.

3. Il Comitato promuove l’etica della ricerca e svolge la propria attività con riguardo ai progetti di ricerca presentati da singoli ricercatori e docenti o da gruppi di ricerca afferenti a Unife o in convenzione con Unife.

4. Nello svolgimento della propria attività, nel rispetto della normativa vigente e in un’ottica di libertà della ricerca e di pluralismo degli orientamenti etici, il Comitato fa riferimento alla normativa internazionale, euro-unitaria e nazionale, deontologica ed etica.

## **Articolo 3 – Funzioni**

1. Il Comitato esprime un parere vincolante, scritto e motivato, esclusivamente su progetti di ricerca che possono riguardare:

- qualsiasi ricerca che coinvolga esseri umani e non interessi la salute umana né gli animali;
- qualsiasi ricerca che richieda la raccolta di dati personali non sanitari e che riguardi il trattamento di informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili, potenzialmente idonee a incidere sul diritto alla riservatezza e sull’autonomia decisionale;
- il possibile “doppio uso” di ricerche, tecnologie e informazioni che possano avere finalità o utilizzazioni a carattere militare o che possano rappresentare una minaccia per la sicurezza e la salute pubblica;
- la cooperazione alla ricerca con Paesi e/o soggetti terzi;
- tecnologie e informazioni che potrebbero essere utilizzate per scopi non etici;
- ricerche che possano arrecare danni ambientali o mettere a rischio flora, fauna e specie protette.

2. Esulano dalle competenze del Comitato la valutazione di condotte lesive dell’integrità e della qualità della ricerca scientifica e accademica, nonché le funzioni che la legge riserva ai comitati etici previsti dalla normativa vigente, nonché quelle riservate ad altri organismi di Ateneo.

3. Il Comitato non interviene sugli aspetti giuridici della protezione dei dati, ma esclusivamente sulle problematiche etiche. Per gli aspetti giuridici i proponenti devono rivolgersi all'ufficio competente in materia (Ufficio Privacy) prima della presentazione della richiesta di parere al Comitato.
4. Gli atti del Comitato non sostituiscono la responsabilità scientifica, giuridica, deontologica e morale dei ricercatori e dei docenti.
5. Il Comitato svolge altresì funzioni di consulenza sull'etica della ricerca per i progetti interni a Unife o in convenzione con Unife, elabora documenti in materia e promuove iniziative formative.
6. Avvalendosi degli uffici competenti, il Comitato può predisporre un piano di informazione rivolto al personale e agli studenti dell'Ateneo, al fine di favorire la consapevolezza etica relativa alle implicazioni delle attività di ricerca.

## **Articolo 4 – Composizione e durata in carica**

1. Il Comitato è composto da otto componenti, uno dei quali è il Prorettore alla Ricerca, con diritto di voto. I componenti sono nominati dal Senato Accademico e restano in carica per un mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.
2. I componenti del Comitato sono nominati tra professori ordinari, associati e ricercatori nonché tra il personale tecnico-amministrativo di Unife, in modo da assicurare la presenza di almeno le seguenti competenze: data science, psicologica, pedagogica, neurobiologica e biologica, sociologica, giuridica, etica della ricerca; tali competenze possono essere garantite anche grazie all'esperienza interdisciplinare dei singoli componenti.
3. I componenti del Comitato sono tenuti alla riservatezza sugli atti connessi alla propria attività.
4. Le decisioni del Comitato sono valide se espresse dalla maggioranza degli aventi diritto al voto. È possibile esprimere una posizione di dissenso e chiedere l'inserimento a verbale di precisazioni della propria opinione in merito ai singoli argomenti.
5. I componenti decadono dalla carica per dimissioni, da presentarsi al Rettore, o in caso di assenza ingiustificata a 3 riunioni consecutive. Decadono inoltre qualora intervengano situazioni non temporanee di incompatibilità, su segnalazione del Rettore.
6. I nominativi, la qualifica e il curriculum vitae dei componenti del Comitato sono resi pubblici.

## **Articolo 5 – Conflitto di interessi**

1. Ogni componente, una volta nominato, è tenuto a dichiarare qualsiasi forma di conflitto di interessi, diretto o indiretto, nonché l'eventuale coinvolgimento nella progettazione, conduzione o direzione di ricerche inerenti alle tematiche di competenza del Comitato.

2. All'inizio di ciascuna seduta i componenti dichiarano se, con riferimento alle ricerche indicate nell'ordine del giorno, sussistano o meno interessi di tipo diretto o indiretto.

## **Articolo 6 – Presidenza**

1. Il Comitato è presieduto dal Prorettore alla Ricerca.

2. Il Presidente:

- garantisce il rispetto del presente Regolamento e il corretto svolgimento dell'attività del Comitato;
- convoca, presiede e modera le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno;
- accerta, insieme agli altri componenti e con il supporto della Segreteria, che le richieste pervenute siano di competenza del Comitato e, ove necessario, rimanda l'istanza ai comitati etici previsti per legge;
- riferisce in merito all'attività svolta al Rettore e agli Organi Accademici di Ateneo;
- può invitare, sentiti gli altri componenti, esperti esterni e indipendenti in relazione a problematiche specifiche;
- può convocare il responsabile della ricerca proposta;
- nella prima seduta dell'anno nomina un segretario verbalizzante tra i componenti del Comitato.

## **Articolo 7 – Segreteria**

1. Il Comitato si avvale dell'Unità Supporto Processi Trasversali Ricerca – Ripartizione Ricerca, che:

- invia ai componenti la documentazione, gli ordini del giorno e le convocazioni;
- riceve e protocolla le richieste di parere etico relative alla ricerca;
- invia la notifica delle decisioni al richiedente e al responsabile della Struttura di afferenza del richiedente;
- archivia i documenti del Comitato e quelli presentati per i pareri.

## **Articolo 8 – Richiesta di parere**

1. Al fine di ottenere il parere del Comitato, il responsabile della ricerca presenta istanza indirizzata al Presidente, mediante apposito modulo predisposto, corredata almeno dalla seguente documentazione: descrizione del progetto e del protocollo di studio; caratteristiche delle persone coinvolte; eventuali rischi legati alla partecipazione; modalità di raccolta e trattamento dei dati; moduli per l'acquisizione del consenso informato e per il trattamento dei dati personali; nonché, ove necessario, eventuali richieste dell'Ente finanziatore. Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento ulteriore documentazione al responsabile scientifico.

2. Il responsabile della ricerca si impegna: a informare per iscritto della data di inizio e di conclusione della ricerca; a informare per iscritto di ogni elemento rilevante che potrebbe influire sul proseguimento dello studio; a non introdurre variazioni sostanziali al progetto senza previo parere favorevole del Comitato; a

ottemperare alle eventuali richieste di modifica e proposte formulate dal Comitato e a darne comunicazione allo stesso per iscritto.

3. La documentazione a supporto della richiesta è inviata almeno 20 giorni consecutivi prima della seduta del Comitato.

4. Il Comitato esprime il parere entro 15 giorni dalla prima seduta utile successiva alla presentazione dell'istanza, salvo proroghe connesse alla ricezione di ulteriore documentazione da parte del richiedente.

5. Ove il parere non sia favorevole, la comunicazione al richiedente indica sinteticamente le ragioni del diniego e le eventuali raccomandazioni per la revisione del progetto. Il proponente può presentare una nuova istanza dopo revisione e integrazione, tenendo esplicitamente conto delle osservazioni del Comitato.

6. E' possibile presentare richiesta di parere esclusivamente in merito a ricerche non ancora svolte, i cui dati non siano stati ancora raccolti.

## **Articolo 9 – Convocazione delle sedute**

1. Il Comitato si riunisce almeno cinque volte l'anno e, in ogni caso, con periodicità adeguata all'assolvimento delle sue funzioni, secondo un calendario programmato, reso pubblico.

2. Qualora il Comitato debba deliberare entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica o tramite audio/videoconferenza, o laddove il Presidente lo ritenga opportuno, il Presidente può convocare una seduta telematica nella quale ciascun componente trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione.

3. La convocazione avviene per posta elettronica, di norma almeno 7 giorni prima della riunione.

4. Le sedute sono validamente costituite con la presenza di almeno cinque componenti, tra i quali il Presidente.

## **Articolo 10 – Modalità di deliberazione**

1. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza degli aventi diritto al voto.

2. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Le votazioni hanno luogo, di regola, a scrutinio palese per alzata di mano.

4. Terminate le votazioni, il Presidente ne accerta e proclama l'esito.

## **Articolo 11 – Modifica, annullamento o sospensione del parere**

1. Il Comitato può modificare, sospendere o annullare una precedente decisione qualora venga a conoscenza di elementi che potrebbero incidere sulla sicurezza e sui diritti dei soggetti coinvolti nella

ricerca, ovvero nel caso in cui le richieste alle quali ha condizionato il parere favorevole non siano state ottemperate. In entrambi i casi il Presidente provvede a segnalare il fatto al Rettore.

## **Articolo 12 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia allo Statuto, al Codice etico e di comportamento, al Codice di condotta per l'integrità della ricerca, al Regolamento generale di Ateneo, nonché alla legislazione nazionale, euro-unitaria e internazionale vigente.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo.